



DIRP

00144 ROMA - VIA CIRO IL GRANDE n° 21  
tel. 06 59054491 / 06 59054554 - fax 06 59054847

[www.dirp.it](http://www.dirp.it)

[segregen@dirp.it](mailto:segregen@dirp.it)

Comunicato n° 21

6 maggio 2010

**Sentenza a Sezioni Unite Civili dalla Corte Suprema di Cassazione**

## **Le indennità fisse e continuative nella pensione integrativa**

Il salario di professionalità, l'indennità di funzione articolo 15 legge 88/'89 e gli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo, devono essere regolarmente computati per il calcolo della pensione integrativa. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 7154 emessa a Sezioni Unite Civili. La stessa sentenza, però, nega la cumulabilità di dette indennità nel TFS (trattamento di fine servizio).

L'importante sentenza, in sintesi, riconosce definitivamente che *“ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall'art. 64 della Legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione. Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste e quindi la relativa indennità possano in futuro venire meno”*. Sono invece esclusi dal computo quei compensi *“la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto*.

Alla luce di questa sentenza, dunque, l'Inps dovrà ricalcolare *ex tunc*, quindi con decorrenza 01/10/1999, le quote accantonate per la pensione integrativa e, ovviamente, riliquidare anche le pensioni integrative già in pagamento.

In applicazione della sentenza l'Inps procederà d'ufficio al ricalcolo della quota accantonata solo per i dipendenti ancora in servizio. **I colleghi già in pensione, invece, dovranno presentare un'apposita domanda** per la ricostituzione della sola pensione integrativa. A tal proposito la Dirp ha predisposto un apposito modulo scaricabile dal sito web. La domanda, una volta compilata e sottoscritta può essere inviata sia con la tradizionale posta raccomandata con ricevuta di ritorno sia, per chi è già registrato, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Gennaro Bianchini